



CONVENZIONE

L'anno 2009 il giorno si sono costituiti presso gli uffici del Settore orientamento professionale ,
Centro Direzionale isola A/6 Napoli

DA UNA PARTE

La REGIONE CAMPANIA - Assessorato all'istruzione, Formazione e Lavoro, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/6, codice fiscale 80011990639, d'ora in avanti denominata la "Regione" rappresentata dal coordinatore pro-tempore dell'Area Generale di Coordinamento 17, -Istruzione - Educazione – Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù-Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.Me.L.) dott. Francesco Girardi, nato a Napoli, il 08.06.1970. delegato alla firma del presente atto in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000, domiciliato per la carica in Napoli- Centro Direzionale Isola A/6.

DALL'ALTRA

L'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola della Campania – ARLAS (CF94194840636)- con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C 5, nella persona del Direttore Generale , dott. Angelo Antonelli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola della Campania, che nel prosieguo verrà denominata ARLAS.

Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali di cui uno per ciascuna delle parti contraenti ed il terzo per la repertoriazione, tra le parti sopra costituite si conviene quanto segue:

PREMESSO CHE

Che la Legge regionale n°14/98 di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro assegna a tale ente tra l'altro anche funzioni di promozione ricerca e studi sul mercato del lavoro nonché di monitoraggio e valutazione d'impatto delle politiche formative e degli interventi di politica del lavoro.

Che l'art.28 comma 4 della Legge regionale n°1/09 ha modificato la denominazione dell'Ente in Agenzia Regionale per il Lavoro e la Scuola della Campania - ARLAS:.

Che con Decreto n° 48 del 25/02/09 del Dirigente del Settore Orientamento Professionale è stata individuata l'ARLAS per le attività di implementazione del sistema di accreditamento regionale degli enti di formazione ed orientamento.



SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 OGGETTO

La Regione Campania affida all'ARLAS lo svolgimento di funzioni di implementazione del sistema di accreditamento regionale degli enti di formazione e di orientamento.

Il costo previsto per la realizzazione delle attività in oggetto ammonta ad euro 750.000,00.
Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere attuate in stretto collegamento con il Settore Orientamento Professionale .

ART. 3 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui all'art. 2 avranno la durata di 18 mesi a partire dal 09/03/09. Esse potranno, inoltre, essere soggette a revisione, in accordo tra le parti, in relazione all'evoluzione normativa, sia nazionale che regionale, e all'eventuale ridefinizione degli obiettivi proposti dall'Amministrazione regionale stessa.

Le attività saranno svolte presso l'ARLAS e presso il Settore Orientamento

La normativa di riferimento per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché per la certificazione di spesa e per il rendiconto è quella contenuta nel nuovo Manuale dell'Autorità di Gestione relativo alla programmazione FSE 2007-2013 - ed il "Disciplinare regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle misure del POR Campania".

ART. 4 CONTRIBUTI E FONTI FINANZIARIE

Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, la Regione corrisponderà all'ARLAS, conformemente agli impegni di spesa già assunti e alle somme impegnate nella Delibera di Giunta regionale n., un contributo di euro 750.000,00 comprensivo delle spese di missioni e di ogni altra spesa correlata all'espletamento dell'incarico affidato all'Ente.

ART. 5 LIQUIDAZIONE

L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 4 verrà disposta con le seguenti modalità:

- I anticipazione :70% del contributo, subordinato all'approvazione da parte del Dirigente del Settore orientamento Professionale della progettazione esecutiva delle attività e del relativo piano economico-finanziario presentato dall'ARLAS.
- Saldo finale :- il saldo finale, pari al 30% dell'intero finanziamento sarà erogato a conclusione delle attività alla presentazione da parte dell'ARLAS di una nota di debito o documento equipollente, accompagnata da una relazione dettagliata sulle attività svolte nel periodo di riferimento, dagli eventuali



prodotti e dai timesheet del personale impegnato, a seguito della approvazione da parte del Dirigente del Settore Orientamento Professionale .

ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI E RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano in esecuzione della presente Convenzione a svolgere le attività previste con la massima cura e diligenza e tenere informata l'altra parte delle attività realizzate. Ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra i documenti e i dati relativi ai progetti, e a promuovere periodici momenti di raccordo, confronto e coordinamento. Tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo è soggetto agli adempimenti e agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle parti si impegna a garantire riservatezza su tutte le informazioni, i dati e i documenti ed utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente Convenzione. Per lo svolgimento di attività, che richiedono particolari condizioni di riservatezza, dovranno essere designati esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di esse e di tale designazione dovrà essere data tempestivamente comunicazione alla controparte.

ART. 7 COLLABORAZIONI

La Regione concede facoltà all'ARLAS di avvalersi di collaborazioni ausiliarie con personale esperto secondo le modalità e le limitazioni di cui all'art. 2222 c.c. e alla legislazione vigente.

ART. 8 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'importo del finanziamento previsto dalla presente convenzione non costituisce titolo, a favore dell'ARLAS, a percepire la relativa erogazione, se risultino violate per qualche verso le pattuizioni di cui al presente atto.

Art.9 RECESSO UNILATERALE

La Regione si riserva di recedere unilateralmente , previa revoca del provvedimento di assegnazione, in ogni tempo e per tutta la durata della presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

1. mancata presentazione della progettazione esecutiva,
2. ad avvenuto inizio delle attività per il mancato rispetto delle condizioni di affidamento dalla presente Convenzione .In caso di mancato compimento delle attività oggetto della presente Convenzione, anche per cause non imputabili, la Regione Campania si riserva la quantificazione del compenso per il parziale lavoro svolto commisurato all'utilità dello stesso e alla preventiva valutazione degli aspetti quantitativi e qualitativi della prestazione resa.

Art 10 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto , le parti fanno rinvio al codice civile ed alle normative comunitarie , statali, regionali vigenti in materia.

ART. 11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA



Per eventuali controversie insorgenti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione le parti dovranno procedere ad un preventivo tentativo di soluzione in via conciliativa salva la competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.
L'eventuale registrazione del presente atto su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto

Per la Regione Campania
Dott. Francesco Girardi

Per l'ARLAS
Dott. Angelo Antonelli

Napoli , lì.....